

---

**PROTOCOLLO DI INTESA**

---

tra

**Arexpo S.p.A.**

e

**Regione Lombardia**

e

**Lendlease S.r.l.**

Il presente Protocollo d'intesa ("**Protocollo**") viene sottoscritto tra:

- **Arexpo S.p.A.**, con sede legale e domiciliata ai fini del presente atto in Milano, Via Cristina Belgioioso n. 171, capitale sociale Euro 100.080.424,10= i.v., iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. MI-1960692, C.F. e P. IVA 07468440966, in persona dell'Amministratore Delegato Igor De Biasio, in forza dei poteri lui conferiti dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 3 settembre 2020, domiciliato per la carica presso la sede della società (nel seguito "**Arexpo**")

e

- **Regione Lombardia** con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia 1, C.F. 80050050154 in persona di Fabrizio Sala, in qualità di Vicepresidente di Regione Lombardia e Assessore per l'Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione, domiciliato per la carica presso la sede della stessa (in seguito "**Regione Lombardia**")

e

- **Lendlease S.r.l.**, con sede legale e domiciliata ai fini del presente atto in Milano, via della Moscova n. 3, partita IVA 13183270159, iscritta con il numero 221287/2000 nel Registro delle Imprese di Milano (di seguito "**LL**"), R.E.A. n. 1626151, rappresentata da Andrea Ruckstuhl nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società, in forza dei poteri allo stesso conferiti dallo statuto sociale (nel seguito "**LL**");

(Arexpo, Regione Lombardia e LL di seguito, congiuntamente, denominate le "**Parti**" e, singolarmente, la "**Parte**")

#### **Premesso che**

- A. Arexpo S.p.A. è la Società istituita con Deliberazione della Giunta della Regione Lombardia del 31 maggio 2011, n. IX/1789, per, tra l'altro, acquisire e mettere a disposizione di Expo 2015 S.p.A. le aree funzionali allo svolgimento dell'Esposizione Universale Expo Milano 2015, nonché per valorizzare e riqualificare il sito espositivo ove la stessa si è svolta (di seguito, anche solo "Sito") dopo la sua conclusione, secondo la disciplina urbanistica di cui all'Accordo di Programma (AdP) approvato con D.p.g.r. n. 7471 del 4 agosto 2011, e all'Atto Integrativo all'AdP, approvato con D.p.g.r. 30 maggio 2016 n. 432;
- B. con la conclusione di Expo Milano 2015, Arexpo, nell'ambito della propria attività di valorizzazione e rigenerazione immobiliare, ha svolto un complesso percorso tecnico, giuridico ed economico prodromico alla valorizzazione e riqualificazione urbana del Sito;
- C. nel contesto sopra delineato, Arexpo ha acquisito il ruolo di soggetto promotore ed attuatore del programma integrato di interventi previsto dall'accordo di programma

- approvato con D.P.G.R. 4 agosto 2011 n. 7471 (il c.d. “PII MIND”) per la disciplina dello sviluppo del Sito nella fase post Expo;
- D. il PII MIND è stato approvato il 31 gennaio 2020 da parte dei Comuni di Milano e di Rho e la relativa convenzione urbanistica è stata sottoscritta in data 3 giugno 2020;
- E. Arexpo e LL, in attuazione dell’accordo quadro sottoscritto in data 5 marzo 2018, a seguito dell’aggiudicazione della gara indetta da Arexpo per l’affidamento della ideazione, dello sviluppo e della gestione di un progetto di “*rigenerazione urbana*” dell’area ex Expo Milano 2015 a supporto di Arexpo (CIG 6933037B1D), hanno stipulato in data 12 aprile 2019 un contratto di concessione base ed un contratto di concessione aggiuntiva, mediante i quali Arexpo, mantenendo un ruolo di alta vigilanza sull’attività del concessionario, ha attribuito a LL il diritto di sviluppare e gestire, a seguito della costituzione di appositi diritti di superficie, una porzione di MIND, attraverso la realizzazione e la gestione di opere, servizi e verde, conformemente a quanto stabilito nel PII MIND;
- F. la convenzione urbanistica di cui alla precedente lettera D., ai sensi della quale Arexpo è soggetto attuatore del PII MIND, prevede la realizzazione nel Sito di un Parco della Scienza, del Sapere e dell’Innovazione fondato sull’integrazione tra funzioni pubbliche e private, da considerarsi quale unitario ecosistema contaminato dal sapere e dall’innovazione nel rispetto della vocazione scientifica e di ricerca attribuita al Sito dagli Enti territoriali competenti;
- G. lo sviluppo urbanistico di MIND prevede, in particolare, l’insediamento nell’area, già in corso, di tre importanti funzioni pubbliche: il centro di ricerca di interesse nazionale attivo sulla scienza della vita e sulla genomica denominato “*Human Technopole*”, l’Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico Galeazzi, uno dei maggiori e più importanti ospedali ortopedici nazionali, il nuovo Campus dell’Università degli Studi di Milano per i dipartimenti scientifici;
- H. in aggiunta ai citati insediamenti pubblici, MIND ospiterà anche importanti funzioni private, tutte accomunate dall’innovazione e dalla vocazione scientifica e di ricerca;
- I. mediante gli insediamenti di cui sopra, si intende quindi: (a) realizzare in MIND un polo della conoscenza, della ricerca e dell’innovazione in grado di promuovere le eccellenze del territorio, valorizzare gli investimenti già sostenuti e la *legacy* di Expo Milano 2015 e (b) costituire un centro aggregatore contaminante di plurime realtà e soggetti, pubblici e privati, attivi nel campo dell’innovazione scientifica, della ricerca e dell’educazione, in grado a loro volta di agire quali propulsori della crescita economica sostenibile e dello sviluppo dell’attività imprenditoriale del Paese;
- J. Regione Lombardia ha approvato con delibera n. XI/3833 del 17/11/2020 il proprio Piano Triennale per la Trasformazione Digitale 2021-2023, in coerenza con il Piano Triennale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione elaborato da AGID e con la programmazione comunitaria prevista nel Digital Europe 2021-2027;
- K. Nel Piano Triennale per la Trasformazione Digitale di Regione Lombardia è esplicitamente indicata una linea di intervento strategico volta a “Favorire la realizzazione di Ecosistemi digitali per la condivisione di servizi e dati con i soggetti

- del mondo pubblico e privato, anche attraverso le API disponibili nel marketplace regionale”;
- L. Regione Lombardia è titolare della gestione dell'Ecosistema Digitale denominato “E015”, nato come iniziativa a supporto dell'Expo 2015 e primo vero esempio di Ecosistema Digitale attivo e funzionante; ad oggi costituisce una iniziativa istituzionale di Regione Lombardia ampiamente utilizzata sul territorio. L'Ecosistema Digitale E015 favorisce la creazione di relazioni digitali fra soggetti diversi, sia pubblici che privati, interessati a valorizzare il proprio patrimonio digitale condividendolo o ad arricchire le soluzioni software per i propri utenti con le funzionalità e le informazioni condivise dagli altri partecipanti. La condivisione di funzionalità e informazioni in E015 avviene attraverso la pubblicazione di API, in accordo alle linee guida e con il coordinamento del Technical Management Board;
- M. L'attuale governance dell'ecosistema digitale E015 è disciplinata dalla Convenzione approvata con DGR XI/5021 del 12/7/2021 nella quale sono regolamentati: gli obiettivi di E015, il ruolo di soggetto attuatore di Regione Lombardia ruoli e delle associazioni di categoria promotrici dell'ecosistema, le responsabilità del Coordinamento Tecnico Scientifico e del Technical Management Board, la disciplina sulla proprietà intellettuale e sul marchio E015, la durata, la governance e il contratto di adesione;
- N. Regione Lombardia ha interesse a promuovere l'adozione del modello di E015 anche attraverso la sottoscrizione di accordi istituzionali, quali ad esempio l'Accordo con il Ministero del Turismo “per la condivisione di modelli e soluzioni per l'interoperabilità dei dati tra soggetti pubblici e privati sulla base dell'iniziativa ecosistema digitale E015 in attuazione degli obiettivi del PNRR”, sottoscritto dal Ministero in data 6/12/2021;
- O. LL, nella sua qualità di Concessionario dell'Area, sta attualmente implementando un ecosistema digitale, Data Exchange Marketplace (“DXM”) per promuovere lo scambio e il riuso dei dati nella costruzione di scenari innovativi, attualmente in fase di prima adozione anche a supporto delle iniziative di Federated Innovation a MIND;
- P. Il territorio regionale potrebbe trarre beneficio da uno scambio fluido e reciproco fra i due ecosistemi digitali (E015 e DXM):
- valorizzando i flussi dati del territorio (API E015) da parte di MIND, grazie all'effetto catalizzatore per l'innovazione di MIND;
  - restituendo valore verso il territorio attraverso la ricondivisione in E015 dei flussi dati certificati promossi dal DXM.
- In questo modo si andrebbe a garantire un miglior trasferimento della conoscenza e diffusione dell'innovazione da MIND verso i comuni immediatamente circostanti, in primis, e l'intero territorio regionale, a beneficio di cittadini, enti e aziende lombarde;
- Q. per le finalità di cui sopra, Arexpo, in qualità di soggetto attuatore del PII Mind e titolare del ruolo di alta vigilanza delle attività del concessionario; Regione Lombardia, in qualità di titolare della gestione dell'ecosistema digitale E015 e LL, in qualità di concessionario, ai sensi della precedente lettera E. e sviluppatore dell'ecosistema digitale DXM, hanno condiviso il comune interesse di sottoscrivere

il presente Protocollo di Intesa non vincolante (anche solo “Protocollo” o “Accordo”).

**Tutto ciò premesso**, le Parti stipulano e convengono quanto segue.

#### **Articolo 1 - Premesse, Allegati e Precedenti Accordi**

- 1.1. Le premesse di cui sopra formano parte integrante e sostanziale del presente Protocollo.
- 1.2. Le Parti si danno reciprocamente atto che la sottoscrizione del presente Protocollo in quanto non vincolante non comporta l’assunzione di alcun onere o obbligo per alcuna di esse ivi incluso l’obbligo a contrarre, fatta eccezione unicamente per le disposizioni di cui agli articoli 4 (**Durata, Recesso e Cessione**), 5 (**Spese**), 6 (**Disposizioni Generali**), 7 (**Dichiarazioni delle Parti**), 8 (**Trattamento dei dati personali e riservatezza**), 9 (**Proprietà industriale**) che seguono.
- 1.3. Il presente Protocollo supera e sostituisce ogni eventuale accordo, sia scritto che orale, intercorso in precedenza tra le Parti, avente ad oggetto quanto di seguito disciplinato.

#### **Articolo 2 - Oggetto**

- 2.1. Le parti concordano di perseguire l’obiettivo comune di condividere esperienze e metodologie sugli ecosistemi digitali quali ambienti in grado di favorire la collaborazione tra soggetti diversi, pubblici e privati, sulla base della regolamentazione dei processi di interoperabilità e nel rispetto delle reciproche competenze e responsabilità;
- 2.2. Con la sottoscrizione del presente Protocollo, Regione Lombardia e LL, con il supporto, per quanto di competenza, di Arexpo, intendono disciplinare le modalità di implementazione di un dialogo tra gli ecosistemi digitali E015 e DXM attraverso un percorso congiunto, sinergico e continuativo nel tempo, sia tecnico che organizzativo, volto a:
  1. diffondere la cultura degli ecosistemi digitali
  2. realizzare nuovi servizi digitali sul territorio
  3. fornire nuove idee per lo sviluppo e l’evoluzione delle due iniziative.
- 2.3. Regione Lombardia e LL condividono i seguenti passi per il raggiungimento di quanto indicato al precedente punto:
  1. Adottare all’interno del MIND DXM le medesime Linee guida di E015, referenziando E015 come modello di riferimento: in questo modo si renderebbe più fluido lo scambio di dati fra dentro MIND e il territorio circostante.
  2. Semplificare il riconoscimento degli attori di MIND DXM come aderenti a E015 da parte di Regione Lombardia.
  3. Rilanciare la visibilità di alcune API E015 di interesse per MIND (trasporti, stazioni meteo, eventi...) all’interno del DXM, per promuoverne l’utilizzo nella costruzione di servizi innovativi per i visitatori di MIND.
  4. Condividere come API E015 alcuni Certified Data Flow nati nell’ambito del DXM a MIND per creare un trasferimento di conoscenza e innovazione da MIND verso il territorio.
  5. Effettuare azioni di comunicazione coordinata per le attività sinergiche fra il MIND DXM e E015.
  6. Definire una roadmap di programmazione degli interventi operativi e di evoluzione successiva della Federazione fra E015 e DXM

7. Favorire la diffusione dell'approccio tecnologico, organizzativo e culturale di E015, adottato anche da DXM, all'interno dei territori oggetto delle proprie attività specifiche.
- 2.4. Regione Lombardia, quale attuale gestore di E015, con la sottoscrizione del presente protocollo, intende proseguire il percorso già avviato di creazione del valore pubblico tramite lo sviluppo di nuove "relazioni digitali", senza che vi sia alcun vincolo di esclusività, ma anzi favorendo ogni iniziativa volta a diffondere e condividere l'approccio ad ecosistema. Tali attività potranno anche realizzarsi, ad esempio, nelle aree del territorio lombardo oggetto di rigenerazione e riqualificazione.
- 2.5. Arexpo, nella sua qualità di Soggetto Attuatore del PII MIND e titolare del ruolo di alta vigilanza sull'attività del concessionario LL, si impegna a favorire il dialogo tra Regione Lombardia e LL, nonché a collaborare nel coordinamento delle attività, ai fini di cui ai precedenti punti 2.1. e 2.2., anche favorendo l'interlocuzione con le Ancore pubbliche presenti in MIND, nonché, più in generale, a fornire il proprio supporto alla buona realizzazione di quanto previsto nel presente Protocollo.
- 2.6. Le Parti favoriranno lo scambio di competenze e informazioni per lo sviluppo di quanto previsto al precedente punti 2.1., 2.2.,2.3.

### **Articolo 3 - Comitato di coordinamento**

- 3.1. Al fine di garantire la collaborazione tra le Parti, verrà istituito dalle medesime Parti un gruppo di lavoro e di coordinamento ("**Comitato di Coordinamento**").
- 3.2. Il Comitato di Coordinamento:
  - (i) sarà composto da 6 (sei) membri, 2 (due) che saranno nominati da Arexpo, 2 (due) da Regione Lombardia e 2 (due) da LL, precisato che i nominati saranno alti rappresentanti di tutte le Parti;
  - (ii) si riunirà periodicamente, anche attraverso l'ausilio di strumenti telematici, ovvero in qualsiasi momento richiesto per iscritto da una delle Parti;
  - (iii) monitorerà ed aggiornerà lo stato di avanzamento delle attività programmate ai sensi del presente Protocollo.
- 3.3. Le Parti si impegnano a cooperare e a collaborare all'interno del Comitato di Coordinamento, agendo in buona fede e secondo i termini e le condizioni del presente Protocollo non vincolante.

### **Articolo 4 - Durata, recesso e cessione**

- 4.1. Il presente Protocollo è valido ed efficace a decorrere dalla data di sua sottoscrizione e cesserà automaticamente di produrre effetti decorsi al 31 dicembre 2023 anni dalla sua sottoscrizione. Il termine di scadenza del presente Protocollo potrà essere in ogni caso prorogato di comune accordo e per iscritto tra le Parti.
- 4.2. Ciascuna Parte si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal presente Protocollo, dandone semplice comunicazione all'altra Parte, da trasmettere con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante pec. Il recesso avrà efficacia decorsi 30 (trenta) giorni dalla ricezione della comunicazione di cui sopra.

**Articolo 5 - Spese**

- 5.1. Ciascuna Parte sosterrà i costi e le spese di propria competenza (compresi quelli relativi alle attività prestate da consulenti esterni, inclusi i consulenti legali, i consulenti fiscali ed i relativi rappresentanti) in relazione al presente Protocollo.

**Articolo 6 - Disposizioni generali**

- 6.1. Nessun accordo che modifichi il presente Protocollo si riterrà efficace per le Parti salvo che: (i) sia debitamente firmato per iscritto; (ii) si riferisca espressamente al presente Protocollo; e (iii) sia sottoscritto dai rispettivi rappresentanti delle Parti, a ciò debitamente autorizzati.
- 6.2. Il presente Protocollo è regolato dalla legge italiana ed in particolare dal Codice Civile, cui si rinvia per quanto non espressamente derogato dalle Parti nel presente Accordo.
- 6.3. Il presente accordo, inoltre, non interferisce in nessun caso con gli interessi concorrenziali di terzi, non ledendo le aspettative di altri a sottoscrivere accordi simili con Regione e non attribuendo a LL o ad Arexpo vantaggi o diritti esclusivi.
- 6.4. Qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra le Parti in relazione all'interpretazione, validità, efficacia, esecuzione o risoluzione del presente Protocollo, previo esperimento tra le Parti di un tentativo amichevole di risolvere tale controversia, sarà deferita alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

**Articolo 7 - Dichiarazioni delle Parti**

- 7.1. Ciascuna Parte assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni nell'esecuzione del presente Protocollo.
- 7.2. Ciascuna Parte manleva e si impegna a tenere indenne l'altra Parte da qualsiasi richiesta, procedimento, azione, penali, costi, spese o altre conseguenze dannose che siano l'effetto delle attività svolte ai sensi del presente Protocollo.
- 7.3. Ciascuna Parte è esonerata da ogni responsabilità derivante dai rapporti di lavoro che venissero instaurati dall'altra Parte nell'ambito delle attività di cui al presente Protocollo.

**Articolo 8 - Trattamento dei dati personali e riservatezza**

- 8.1. Con la sottoscrizione del presente Protocollo, ciascuna Parte dichiara di rispettare, per quanto di propria competenza, le previsioni di cui al Regolamento (EU) 2016/679 con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.
- 8.2. Le informazioni in qualunque modo rese e/o raccolte da ciascuna delle Parti durante l'esecuzione del presente Protocollo non verranno utilizzate per scopi diversi da quelli ivi contemplati, né diffuse o comunicate a terzi senza il preventivo consenso scritto dell'altra Parte, salvo tuttavia il caso in cui la Parte debba ottemperare a obblighi regolamentari o di legge o a richieste di Autorità italiane o estere alle quali non si possa opporre rifiuto, oppure tali informazioni siano già di dominio pubblico o lo siano divenute per cause diverse dalla violazione degli obblighi di riservatezza stabiliti nel presente Protocollo.
- 8.3. Ciascuna delle Parti si impegna, inoltre, a non eseguire e a non permettere che altri effettuino copie, estratti, note, elaborazioni di qualsivoglia informazione o documento di cui la stessa sia venuta in possesso in relazione all'esecuzione del presente Protocollo.

- 8.4. Ciascuna delle Parti si impegna, altresì, a comunicare e a far osservare gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo ai propri dipendenti e a tutti coloro i quali, per qualsivoglia motivo, collaborino o abbiano collaborato all'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Protocollo.
- 8.5. Le previsioni di cui al presente articolo rimarranno in vigore per 2 (due) anni dalla data di scadenza del presente Protocollo, o dall'eventuale risoluzione, recesso o scioglimento per qualsiasi altro motivo del rapporto oggetto dello stesso.
- 8.6. Il presente Protocollo può essere risolto da ciascuna Parte nel caso in cui gli obblighi di cui al presente articolo 8 non siano rispettati ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, salvo il maggior danno.

#### **Articolo 9 - Proprietà industriale**

- 9.1. Le Parti riconoscono fin da ora che qualora dallo sviluppo delle attività previste dal presente Protocollo o dall'attuazione di questo scaturissero dei risultati degni di interesse nella produzione, le Parti si riservano di stipulare un ulteriore e specifico accordo in proposito.

#### **Articolo 10 - Comunicazioni**

- 10.1. Ogni comunicazione da effettuarsi ai sensi del presente Protocollo dovrà essere formalizzata per iscritto ed in lingua italiana, e si riterrà validamente se inviata a mezzo pec o lettera raccomandata anticipata via mail indirizzata in ogni caso ai seguenti recapiti:

(a) se ad Arexpo:

Arexpo S.p.A.

Via C. Belgioioso, 171

20157 - Milano

Mail / Pec: arexpo@pec.arexpo.it

All'attenzione di Marco Pilloni in qualità di referente per l'esecuzione del Protocollo;

(b) se a Regione Lombardia:

Regione Lombardia

Piazza Città di Lombardia, 1

20124 Milano.

Mail / Pec: ricercainnovazione@pec.regione.lombardia.it

All'attenzione di Oscar Sovani

(c) se a LL:

Lendlease S.r.l.

Via della Moscova, 3

20123 Milano

Mail / Pec: lendleasesrl@pec.it

All'attenzione di Mirco Zanatta

od agli altri recapiti che ciascuna Parte potrà in seguito fornire all'altra Parte attraverso apposita comunicazione scritta.

Per **Arexpo S.p.A.**,  
L'Amministratore Delegato  
Dott. Igor De Biasio

---

Per **Regione Lombardia**  
Vicepresidente e Assessore per l'Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e  
Semplificazione  
Fabrizio Sala

Per **Lendlease S.r.l.**  
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
Ing. Andrea Ruckstuhl

---

*Il presente Protocollo d'Intesa viene sottoscritto dalle Parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.*